

Newsletter n. 10 del 13 Aprile 2019

1. AMMINISTRAZIONE SRL - Le modifiche all'art. 2475 del Codice civile introdotte dal Codice della crisi di impresa - Approfondimento del Notariato

Il Consiglio Nazionale del Notariato, nello **studio n. 58-2019/I** (approvato in via telematica dalla Commissione Studi d'Impresa il 13 marzo 2019 e dal CNN il 14 marzo 2019) fornisce una prima lettura del **novellato articolo 2475 C.C.**, sull'**amministrazione delle Srl**, come da ultimo modificato dall'art. 377, comma 5, del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (*Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155*).

Lo studio esamina le conseguenze, sul piano delle clausole statutarie, della modifica dell'art. 2475 c.c., con riferimento in particolare alla nuova previsione per cui **la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori**, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Gli autori dello studio ricordano, in primo luogo, come la modifica operata dal Decreto legislativo n. 14/2019 riguardi il primo comma dell'art. 2475 c.c. sull'amministrazione delle società a responsabilità limitata, sostituito da un nuovo primo periodo ai sensi del quale: *"La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e **spetta esclusivamente agli amministratori**, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale"*.

A seguire, è stato anche aggiunto un nuovo sesto comma, che testualmente prevede *"Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2381"*.

Secondo il Notariato, l'introduzione della previsione secondo cui la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori solleverebbe il problema del suo coordinamento e della sua compatibilità, con quelle norme, introdotte dalla riforma del diritto societario, comunemente lette come delega all'autonomia statutaria nella definizione delle competenze di soci e amministratori, quali:

- il **primo comma dell'art. 2479 c.c.**, il quale viene interpretato nel senso che è consentito affidare ai soci competenze gestorie;
- l'**art. 2468, comma 3, c.c.**, che prevede la possibilità di riservare a singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società;
- il **comma 7 dell'art. 2476, c.c.**, per il quale sono solidalmente responsabili con gli amministratori i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.

Sul punto, tuttavia, lo studio ritiene che gli **aspetti legati alla gestione societaria** siano **rimasti immutati** mentre quelli legati alla **organizzazione** siano precisati in base alle due norme novellate (art. 2086 e art. 2475 del c.c.).

Nello studio si ipotizza che la nuova disposizione dell'art. 2475 c.c. non comporti alcuna abrogazione delle norme precedenti, in quanto destinata a spiegare i suoi **effetti solo sul piano organizzativo**, e che la norma sull'esclusività della competenza gestoria debba leggersi in stretta correlazione con il disposto dell'art. 2086 c.c., che impone il dovere, per l'imprenditore che operi in forma societaria o collettiva, di **istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa**, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Viene, quindi, distinto il **piano della organizzazione**, spettante esclusivamente agli amministratori, da quello della **operatività della società**, da esaminare sotto il profilo della responsabilità dei soci della srl ex art. 2476 cc settimo comma, che sanziona i soci solo per comportamenti dolosi.

Lo studio conclude nel senso che, dal punto di vista operativo, la nuova formulazione dell'art. 2475, comma 1, c.c. non comporta **alcun obbligo di adeguamento immediato degli statuti esistenti**, né impedisce di inserire negli statuti delle società di nuova costituzione clausole che eventualmente ripartiscano la "gestione operativa" della società in maniera difforme rispetto al modello legale.

LINK:

[Per scaricare il testo dello studio n. 58/2019 clicca qui.](#)

2. COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE - Pubblicate nuove risoluzioni del Ministero dello Sviluppo Economico

Sono state pubblicate, sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico, le seguenti nuove risoluzioni:

1) La risoluzione n. 9686 del 15 gennaio 2019 reca chiarimenti in merito al possesso del requisito professionale per l'avvio di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, in merito a quanto disposto dall'articolo 71, comma 6, del D.Lgs. n. 59/2010.

Con riferimento al possesso del **diploma di ragioneria**, Il Ministero torna a precisare che, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale, sono validi quei diplomi di Ragioniere e Perito commerciale nel cui corso di studi sia stata ricompresa la materia "Merceologia", anche per una sola annualità. In questo caso il possesso del diploma di ragioneria è requisito necessario e sufficiente ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera c), del citato decreto legislativo n. 59/2010.

Con riferimento al riconoscimento della **pratica professionale**, il Ministero torna a sottolineare che la circostanza che il soggetto sia "**dipendente qualificato**" deve essere riconosciuta dal contratto collettivo di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

In particolare, con riguardo ai due contratti collettivi nazionali maggiormente significativi nell'ambito del settore terziario, si considerano in possesso della qualificazione professionale in questione i soggetti che hanno prestato la propria opera per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o della somministrazione, in qualità di dipendenti qualificati, addetti alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, inquadrati almeno al 4° livello di entrambi i citati contratti.

2) La risoluzione n. 15438 del 22 gennaio 2019 reca chiarimenti riguardo l'attività di commercio elettronico con deposito con riferimento alla circostanza in cui **la merce viene ritirata personalmente a cura del cliente finale presso il deposito del soggetto titolare.**

La modalità di commercio on line è disciplinata dall'articolo 68, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e dall'articolo 18, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, relativi al commercio al dettaglio. Tale normativa si limita semplicemente ad indicare il titolo legittimante da presentare ai fini dell'avvio dell'attività, **senza nulla indicare in merito alle modalità di pagamento e di consegna del prodotto acquistato.**

Stante la circostanza che è possibile pagare in contrassegno, nonché ritirare la merce anche presso un punto vendita dell'esercente, ne consegue che nei casi in cui il prodotto non sia consegnato, bensì ritirato direttamente dal consumatore finale, non cambia la disciplina applicabile.

LINK:

[Per scaricare il testo delle nuove risoluzioni clicca qui.](#)

3. DIRITTI DOGANALI - Fissato il saggio di interesse per il pagamento differito

Il saggio di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali effettuato oltre il periodo di giorni trenta è stabilito nella misura dello **0,213 per cento annuo** per il **periodo dal 13 gennaio 2019 al 12 luglio 2019.**

Lo ha stabilito il Ministero dell'Economia e delle finanze con il **decreto 22 marzo 2019**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 3 aprile 2019.

La disciplina vigente in materia doganale - art. 79, del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con il D.P.R. n. 43 del 23 gennaio 1973, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della L. n. 213 del 25 luglio 2000 - dispone che, su richiesta dell'operatore, il ricevitore della dogana consente il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di 30 giorni.

Può essere autorizzata una dilazione di tale termine fino ad un massimo di 90 giorni in totale. Il pagamento differito dei diritti doganali effettuato successivamente al periodo iniziale di **30 giorni** comporta l'obbligo della corresponsione di un **interesse** il cui saggio deve essere fissato ogni sei mesi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, in base al rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi. Pertanto, il tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali è fissato nella misura dello **0,213%** per il periodo dal 13 gennaio 2019 al 12 luglio 2019.

LINK:

[Per scaricare il testo del D.M. 22 marzo 2019 clicca qui.](#)

4. REDDITO AGRARIO - Aggiornato l'elenco dell'allevamento degli animali per il biennio 2018 - 2019

Le **tartarughe** e i **camelidi** (Alpaca, Lama e Guanaco) sono ricompresi nelle categorie di animali il cui allevamento dà luogo a reddito agrario **per gli anni 2018 e 2019**.

Lo prevede il **D.M. 15 marzo 2019** del Ministero dell'Economia e delle finanze (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2019), che detta le disposizioni per la **determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio 2018-2019**.

Ricordiamo che l'emanazione di tale decreto è prevista dall'art. 32, comma 3, e dall'art. 56, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), **ogni due anni**, al fine di prevedere:

- per **ciascuna specie animale il numero dei capi** previsti dalla normativa, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata;
- il **valore medio del reddito agrario** riferibile a ciascun capo allevato e un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi, necessari per determinare il reddito d'impresa relativo alla parte eccedente per le attività di allevamento di animali esercitate oltre questo limite.

Il nuovo decreto, che fa riferimento al biennio 2018 – 2019, ha aggiunto, come si diceva, le **tartarughe** e i **camelidi** (Alpaca, Lama e Guanaco) alle categorie di animali il cui allevamento, nei limiti previsti, dà luogo a **reddito agrario**.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto ministeriale clicca qui.](#)

5. COMPRO ORO - Chiarimenti dal Dipartimento del Tesoro - Pubblicate due nuove FAQ

Il Dipartimento del Tesoro, con un comunicato stampa del 3 aprile 2019, ha reso noto che, a seguito delle richieste di chiarimenti pervenute nel primo periodo di applicazione della normativa sull'antiriciclaggio, sono disponibili sul sito dello stesso Dipartimento i chiarimenti utili per il mercato della compravendita e permuta di oggetti preziosi usati.

Due sono le FAQ pubblicate, attraverso le quali il Dipartimento risponde ai dubbi sorti a seguito dell'applicazione della nuova normativa.

Un **primo dubbio** riguarda la modalità di effettuazione dei **pagamenti d'importo pari o superiore alla soglia**, prevista dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 92/2017, **di 500,00 euro**, in particolare se sia possibile effettuare/ricevere il **pagamento parte in contanti e parte con mezzi di pagamento tracciabili**.

La risposta è positiva. A fronte di un'operazione di compro oro d'importo pari o superiore a 500,00 euro, è possibile effettuare/ricevere il pagamento in contanti fino all'importo di 499,99 euro e, per il rimanente importo, con mezzi tracciabili (ad es. assegno o carta di credito).

Tale modalità di pagamento dell'operazione compro oro dovrà essere annotata sulla scheda relativa all'operazione compro oro di cui all'articolo 5 comma 2, del citato D.Lgs. n. 92/2017.

Un **secondo dubbio** riguarda gli **obblighi a cui soggiacciono gli operatori professionali in oro anche laddove acquistino oggetti preziosi usati da compro oro o da gioiellerie al fine esclusivo di fonderli**.

Gli operatori professionali in oro che svolgono o intendano svolgere l'attività di compro oro per come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 sono tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori compro oro, come espressamente disposto dall'articolo 3, comma 6, del predetto decreto.

Per le finalità di piena tracciabilità della compravendita e permuta di oggetti preziosi usati e di prevenzione dell'utilizzo del relativo mercato per scopi illegali, con specifico riferimento al riciclaggio di denaro e al reimpiego di attività illecite, non rileva, ai fini dell'applicazione del menzionato obbligo di

iscrizione, la circostanza che l'acquisto di oggetti preziosi usati sia effettuato al fine esclusivo di fonderli. Pertanto **sono tenuti all'iscrizione nel registro gli operatori professionali in oro anche laddove acquistino oggetti preziosi usati da compro oro o da gioielliere al fine esclusivo di fondere tali oggetti.**

Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.92 restano altresì ferme, in capo agli operatori professionali in oro, le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 in materia, tra le altre, di adeguata verifica della clientela, di conservazione e di segnalazione di operazione sospetta nonché le prescrizioni di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare le FAQ dal sito del Dipartimento del Tesoro clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'attività dei "COMPRO ORO" clicca qui.](#)

6. FATTURE ELETTRONICHE 2019 - Primo pagamento dell'imposta di bollo dovuta entro il 23 aprile 2019 - Istituiti i codici tributo per il pagamento con F24 - Disponibile il servizio per il calcolo e il pagamento

A) Con l'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2019, della **fatturazione elettronica obbligatoria**, sono cambiate le **modalità di pagamento della relativa imposta di bollo**.

Con il **decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 28 dicembre 2018**, sono state, infatti, aggiornate le regole relative all'assolvimento e pagamento dell'imposta di bollo sulla fatturazione elettronica, attraverso una modifica all'art. 6, comma 2, del decreto del 17 giugno 2014.

Nulla è cambiato per quanto riguarda l'assolvimento dell'imposta di bollo su libri, registri e altri documenti rilevanti ai fini fiscali che continua ad essere pagata - tramite modello F24 telematico - entro 120 giorni dalla chiusura dall'esercizio.

Ciò che cambia è la **scadenza e la modalità di pagamento del bollo sulle fatture elettroniche** emesse in ciascun trimestre che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, dovrà essere effettuato **entro il giorno 20 del primo mese successivo**.

Per effetto di tale disposizione, i contribuenti che hanno emesso fatture elettroniche nel primo trimestre del 2019 (*gennaio – febbraio – marzo*) dovranno effettuare il versamento dell'imposta di bollo dovuta **entro il 23 aprile 2019** (essendo il 20, 21 e 22 giorni festivi).

A regime, l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche dovrà essere versata entro le seguenti scadenze:

1° trimestre 2019: **23 aprile 2019** (essendo il 20, 21 e 22 giorni festivi);

2° trimestre 2019: **22 luglio 2019** (essendo il 20 e 21 giorni festivi);

3° trimestre 2019: **21 ottobre 2019** (essendo il 20 giorno festivo);

4° trimestre 2019: **20 gennaio 2020**.

Ricordiamo che l'**imposta di bollo** - pari a **euro 2,00** - è dovuta in tutti i casi in cui l'importo riportato in fattura risulti **escluso, esente o fuori dal campo dell'IVA** per un **valore superiore a euro 77,47** (art. 13, Tariffa, Parte prima, Allegato A, D.P.R. n. 642/1972). Ma, attenzione: non tutte le operazioni senza IVA scontano l'imposta di bollo.

Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono, inoltre, **riportare una specifica annotazione**, compilando il campo "*Dati bollo*" presente nella sezione "*Dati general*" del file xml.

L'Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei contribuenti, all'interno del portale "**Fatture e corrispettivi**", un servizio per verificare l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).

Il pagamento dell'imposta potrà essere effettuato, attraverso il servizio disponibile sempre nell'area riservata:

1) o con addebito su conto corrente bancario o postale,

2) o tramite il modello F24 (F24-EP per gli Enti pubblici), **precompilato dall'Agenzia delle entrate;**

B) Si rammenta che l'Agenzia delle Entrate, con la **Risoluzione n. 42/E del 10 aprile 2019**, ha istituito i **codici tributo** – diversi per ogni trimestre - per consentire il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, tramite modello F24 e F24 Enti Pubblici.

Il **codice tributo da utilizzare per il pagamento relativo al primo trimestre** è il seguente: "**2521**" denominato "Imposta di bollo sulle fatture elettroniche –primo trimestre–art.6 decreto 17 giugno 2014"

C) Si ricorda, infine, che l'Agenzia delle Entrate, con **comunicato stampa del 11 aprile 2019**, ha fornito alcune indicazioni per il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche. In particolare, ha reso noto che nel portale "**Fatture e Corrispettivi**" è disponibile il servizio che consente all'operatore IVA di verificare il calcolo ed effettuare il pagamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2019 e trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).

Il servizio consente:

- a) di visualizzare il **numero di documenti** per i quali è stato indicato l'assolvimento dell'imposta di bollo e l'**importo complessivo** del tributo dichiarato; e
- b) di modificare, se necessario, il **numero delle fatture** per le quali deve essere assolta l'imposta di bollo e **calcola di conseguenza l'ammontare del tributo complessivamente dovuto**.

Il pagamento può essere effettuato, tramite lo stesso servizio, con **addebito sul proprio conto corrente bancario o postale**. In alternativa, può essere generato il **modello F24 già precompilato**, per poi effettuare il pagamento secondo le istruzioni della citata risoluzione n. 42/E/2019.

LINK:

[Per accedere alla sezione dedicata alla fatturazione elettronica del sito dell'Agenzia delle entrate clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla sezione "Fatture e corrispettivi" del sito dell'Agenzia delle entrate clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.M. 28 dicembre 2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della Risoluzione n. 42/E/2019 clicca qui.](#)

LINK:

[Per saperne di più dal portale "Fatture e Corrispettivi" clicca qui.](#)

7. DOCUMENTI INFORMATICI RILEVANTI AI FINI TRIBUTARI - Pagamento dell'imposta di bollo dovuta entro il prossimo 30 aprile

Entro il 30 Aprile 2019, è previsto il versamento dell'imposta di bollo sui documenti informatici rilevanti ai fini tributari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2014.

La modalità di versamento dell'imposta di bollo riguarda **documenti, i libri e i registri formati e conservati in formato digitale**, secondo le disposizioni di cui ai D.P.C.M. del 13 novembre 2014 e del 3 dicembre 2013.

Nonostante la modifica al comma 2 dell'art. 6 del D.M. 17 giugno 2014, da parte del **D.M. 28 dicembre 2018**, nulla è cambiato per quanto riguarda l'assolvimento dell'imposta di bollo su libri, registri e altri documenti rilevanti ai fini fiscali che continua ad essere pagata - tramite modello F24 telematico - **entro 120 giorni dalla chiusura dall'esercizio**. Ciò che è cambiato è il pagamento del bollo sulle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, dovrà essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo ed indicando in fattura l'apposita dicitura per l'assolvimento dell'imposta di bollo virtuale.

Pertanto, il termine di versamento dell'imposta di bollo sui documenti informatici avviene in **un'unica soluzione entro 120 giorni dalla fine dell'esercizio** e quindi **entro il 30 aprile 2019** per le aziende con anno fiscale coincidente con l'anno solare (gennaio – dicembre 2018).

E' ovvio che, per i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, ma che va, ad esempio, da luglio 2018 a 30 giugno 2019, la scadenza per l'assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informativi è fissata entro il 28 ottobre 2019.

Per quanto riguarda le **modalità di versamento**, l'art. 6 comma 1 del decreto del 17 giugno 2014 prevede che "*l'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica*".

Pertanto, il versamento deve avvenire tramite **modulo F24**, indicando il **codice tributo "2501"** (denominato "*imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari*") e indicando l'anno per il quale si svolge il versamento.

Ricordiamo che, secondo quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 6 del D.M. 17 giugno 2014, per i **libri e i registri** di cui all'art. 16 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972, **tenuti con modalità informatiche**, l'**imposta di bollo è dovuta nella misura di 16,00 euro per ogni 2.500 registrazioni** a prescindere dalle righe di dettaglio, anziché ogni 100 pagine.

8. REVISORI DEGLI ENTI LOCALI - Pagamento del contributo annuale per l'iscrizione nell'Elenco entro il 30 aprile

I professionisti che risultano iscritti nell'**Elenco dei revisori dei conti degli Enti locali**, di cui al decreto 15 febbraio 2012, n. 23, sono tenuti - **entro il 30 aprile 2019** – al pagamento del **contributo annuo pari a 25,00 euro**, mediante versamento su un apposito conto corrente postale.

Ricordiamo che detto contributo, dovuto a copertura delle spese sostenute dal Ministero dell'Interno per le procedure telematiche per la raccolta, elaborazione e gestione dei dati richiesti e per iniziative di formazione a distanza, è stato previsto dall'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.

I termini e le modalità di pagamento sono stati successivamente determinati con il **decreto del Ministro dell'Interno del 23 giugno 2013**.

Il versamento del contributo annuo di euro 25,00 dovrà essere effettuato al **conto corrente postale n. 1013096209** (IBAN: IT60 C076 0114 5000 0101 3096 209), intestato a "*Tesoreria Viterbo - Ministero Interno, art. 4-bis DL 79/2012*".

Nella **causale del versamento** si dovrà indicare: "*Contributo dei revisori dei conti degli enti locali, anno 2019* - aggiungendo anche il codice fiscale dell'iscritto".

Una volta effettuato il versamento entro la data prevista, ciascun iscritto dovrà accedere con le proprie credenziali alla pagina dedicata del sito del Ministero dell'Interno per **comunicare le coordinate del proprio versamento**.

Si ricorda che il contributo in questione è **dovuto a prescindere dalla circostanza che il revisore svolga effettivamente il ruolo di revisore presso un ente locale**.

Il Ministero verificherà la corrispondenza dei dati inseriti con la documentazione contabile inoltrata dal competente Centro di Poste al fine dei conseguenti eventuali provvedimenti.

Vogliamo infine ricordare che il Ministero dell'Interno- Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con **decreto del 22 ottobre 2018**, ha reso note le modalità di iscrizione all'**elenco dei revisori degli enti locali** per l'anno **2019**.

Si ricorda, inoltre, che i soggetti già iscritti sono tenuti a comprovare il **permanere dei requisiti** di cui all'art. 3 del D.M. 15 febbraio 2012, n. 23.

La richiesta di **mantenimento dell'iscrizione** nell'elenco da parte dei soggetti già iscritti e la presentazione di **nuove domande** di iscrizione nello stesso, dovevano avvenire esclusivamente per via telematica, perentoriamente dal **5 novembre 2018 al 17 dicembre 2018**, secondo le modalità stabilite nell'apposito avviso.

LINK:

[Per accedere al sito del Ministero dell'Interno per comunicare l'avvenuto pagamento clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla sezione dedicata ai Revisori dei conti degli Enti locali e scaricare gli elenchi aggiornati clicca qui.](#)

9. ALBO GESTORI AMBIENTALI - Pagamento del diritto annuale entro il prossimo 30 aprile - Possibile il pagamento telematico

Le imprese iscritte all'Albo, secondo quanto stabilito dall'articolo 21 del D.M. n. 406/1998, sono tenute alla corresponsione di **un diritto annuale d'iscrizione** secondo importi che sono diversificati a seconda della categoria e classe di appartenenza.

Il diritto annuale deve essere corrisposto per ciascuna categoria e relativa classe **entro il 30 aprile 2019**.

A decorrere dal 2014, in sostituzione del bollettino di conto corrente postale cartaceo, viene inviato a tutte le imprese un **avviso di pagamento tramite PEC** all'indirizzo di posta certificata dell'impresa, contenente le istruzioni ed i riferimenti per effettuare il pagamento dei diritti annuali dovuti, mediante i canali elettronici messi a disposizione.

All'interno del sito ufficiale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, nell'area riservata alle imprese, è disponibile il servizio per il pagamento telematico del diritto in questione. In questo modo è possibile provvedere al versamento mediante:

- **carta di credito,**

- **MAV Elettronico bancario.**

E' possibile effettuare il pagamento tramite **TelemacoPay o IConto** solo se nello stesso pagamento sono anche contenuti versamenti per bolli e/o diritti di segreteria.

Le imprese iscritte in più categorie versano l'importo totale del diritto annuale derivante dalla somma dei singoli importi per ciascuna categoria e relativa classe.

Facciamo presente che alcune Sezioni regionali **non accettano** i pagamenti effettuati su c/c postale o con bonifico bancario.

Per eseguire il pagamento si deve accedere al portale e si deve selezionare la voce "**Login Imprese**". Pagando direttamente on-line tramite l'area riservata **il diritto viene registrato in automatico; non è quindi necessario inviare la copia di pagamento alla Sezione.**

Ricordiamo che, per le imprese iscritte ai sensi dell'art. 212, comma 8, del D. Lgs. n. 152/2006, come sostituito dall'art. 2, comma 30, del D. Lgs. n. 4/2008, che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno, **l'importo è fissato in euro 50.00.**

L'omissione del pagamento del diritto annuale comporta **la sospensione d'ufficio dall'Albo** per la categoria interessata che permane fino a quando non venga data prova alla Sezione dell'effettuazione del pagamento (art. 24, comma 7, del D.M. n. 120/2014).

Durante il periodo di sospensione l'impresa **non può svolgere l'attività** della categoria sospesa. Inoltre non verranno rilasciate né visure, né certificati, né verranno deliberate variazioni e/o rinnovi.

Le iscrizioni che risultano sospese da oltre un anno senza aver regolarizzato i pagamenti sono **cancellate d'ufficio** (art. 20, comma 1, lettera f), D.M. 120/2014).

LINK:

[Per accedere al sito ufficiale dell'Albo Gestori Ambientali ed effettuare il pagamento clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare la tabella relativa agli importi del diritto annuale clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sull'argomento della formazione e tenuta dell'Albo Gestori Ambientali clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.M. n. 120/2014 clicca qui.](#)

10. REGISTRO EUROPEO EMISSIONI E TRASFERIMENTI SOSTANZE INQUINANTI - DICHIARAZIONE E-PRTR 2019 da presentare entro 30 aprile - Anno di riferimento 2018 - Cambiate le modalità di invio - Comunicato dell'ISPRA

A) Entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore del complesso, tenuto agli obblighi di cui all'art. 5 del regolamento (CE) n. 166/2006 (IPPC), deve comunicare le informazioni richieste relative all'anno precedente all'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e alla autorità competente.

Per l'anno 2019 la scadenza è quella del **30 aprile 2019**.

La comunicazione riguarda **l'emissione in aria, acqua e suolo, il trasferimento fuori sito di inquinanti nelle acque reflue e il trasferimento fuori sito di rifiuti** per quantitativi superiori al valore di soglia di cui all'Allegato II del Regolamento CE n. 166/06.

Con la stessa procedura il gestore può, **entro il 30 giugno dello stesso anno**, modificare o integrare la comunicazione.

A stabilirlo è **l'art. 4, comma 1 del D.P.R. n. 157 dell' 11 luglio 2011**, di recepimento del citato regolamento comunitario n. 166/2006.

La normativa sull' **"IPPC"** (acronimo di *"Integrated Pollution Prevention and Control"*, ossia *"prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento"*) subordina l'attività degli **impianti industriali che presentano un elevato potenziale di inquinamento** ad una particolare autorizzazione pubblica (denominata **"autorizzazione ambientale integrata - AIA"**) che racchiude in un unico atto amministrativo il permesso a rilasciare inquinanti in aria, acqua, suolo e che viene rilasciata solo previo rispetto di precise condizioni ambientali.

I **soggetti obbligati** alla comunicazione delle informazioni richieste ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/06 sono i gestori che svolgono almeno una delle attività riportate nell'Allegato I al Regolamento e che abbiano riscontrato, nell'anno di riferimento, il **superamento dei valori soglia all'emissione** (in aria o in acqua o nel suolo) per almeno uno degli inquinanti riportati nell'Allegato II al Regolamento o che abbiano riscontrato il **superamento dei valori soglia al trasferimento nelle acque reflue** per almeno uno degli inquinanti riportati nell'Allegato II al Regolamento o che abbiano riscontrato il **superamento dei valori soglia al trasferimento fuori sito dei rifiuti** (pericolosi o non pericolosi).

Il sistema raccoglie i dati degli Stati membri UE (27), più *Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Serbia e Svizzera* con cadenza annuale (non più triennale) e li rende disponibili.

L'E-PRTR (*European - Pollutant Release and Transfer Register*) contiene i dati annuali dei 33 Stati relativi a oltre 30.000 impianti industriali, che coprono **65 attività economiche** che operano nei seguenti **9 settori industriali**: *energia - produzione e trasformazione dei metalli - industria minerale - industria chimica - rifiuti e acque reflue di gestione - carta e legno, produzione e lavorazione - allevamento intensivo e acquacoltura - animali e vegetali del settore alimentare e delle bevande, e altre attività.*

Vengono censite **91 sostanze inquinanti**, relative ai seguenti **7 gruppi**: *gas serra; altri gas; metalli pesanti; pesticidi; sostanze organiche clorurate altre sostanze organiche; sostanze inorganiche.*

I **dati da comunicare annualmente** da ogni struttura che supera le soglie di cui all'Allegato II del Regolamento CE n. 166/2006 sono:

- **emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo** di ciascuna delle 91 sostanze inquinanti;
- **trasferimenti fuori sito** di una delle 91 sostanze inquinanti **in acque reflue** destinate al trattamento all'esterno della struttura;
- **trasferimenti fuori sito di rifiuti** (in tonnellate per anno): di rifiuti pericolosi, se si superano le 2t/a; di non pericolosi, se si superano le 2000t/a, con obbligo, in caso di trasferimenti transfrontalieri, di fornire i dati dei ricevitori.

Le informazioni suddette vengono fornite tramite il **E-PRTR**, cioè il **registro integrato di emissioni e trasferimenti di inquinanti**. Tale registro è stato adottato in Italia con **D.P.R. n. 157 del 11 luglio 2011**, in esecuzione del Regolamento (CE) n.166/2006, in sostituzione della c.d. dichiarazione INES (*Inventario Nazionale delle Emissioni e loro Sorgenti*), prevista dall'art. 10 del D. Lgs. n. 372 del 1999 e relativa ai valori delle emissioni inquinanti nell'aria e nella acque degli impianti industriali IPPC.

B) A proposito dell'acquisizione di dati relativi all'anno di riferimento 2018, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ha comunicato che **la comunicazione dei dati 2018 NON avverrà utilizzando la procedura informatica** disponibile sul portale all'indirizzo www.eprtr.it, ma che l'invio telematico dei dati raccolti in formato elettronico **avverrà mediante la compilazione e la trasmissione di un modulo in formato excel, predisposto a tale scopo.**

L'ISPRA ha tenuto a precisare che la variazione riguarda solo le modalità di comunicazione dei dati e pertanto **restano invariati rispetto agli anni passati i contenuti** (parametri e sostanze da comunicare) e **i criteri di compilazione della dichiarazione PRTR.**

Pertanto, **per l'invio dei dati 2018, dovrà essere seguita la seguente procedura:**

- 1) Compilare il **modulo in formato excel** che riproduce le schede della dichiarazione PRTR, che deve essere relativa a tutti i 12 mesi dell'anno di riferimento (ca compilato un file excel per ciascuno stabilimento dichiarante).
- 2) Applicare la **firma digitale valida** al modulo xls compilato, ottenendo così il file con **estensione .p7m** da allegare al messaggio di posta elettronica certificata.
- 3) **Rinominare il file P7M** indicando "*PRTR2019_RagioneSociale_Provincia*" es. per la ditta Rossi spa, a Roma, indicare "*PRTR2019_Rossispa_RM.xlsx.p7m*"
- 4) **Inviare il messaggio per posta elettronica certificata (PEC)** con oggetto "*Dichiarazione PRTR 2019 Ragione sociale, Provincia*" (es. "*Dichiarazione PRTR 2019 Rossi spa, RM*") con allegata la dichiarazione in formato .p7m **ai seguenti destinatari**:
 - a) all'**ISPRA**, utilizzando il seguente indirizzo: **dichiarazioneprtr@ispra.legalmail.it** (solo per l'invio della dichiarazione PRTR);
 - b) **alla propria Autorità Competente** (gli indirizzi PEC sono riportati in un'apposita tabella).

C) L'omessa comunicazione dei dati è punita con la sanzione amministrativa **da euro 5.000,00 a euro 52.000,00**; la **mancata rettifica di eventuali inesattezze** della comunicazione è punita con la sanzione amministrativa **da euro 5.000,00 a euro 26.000,00** (art. 30, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 46/2014).

LINK:

[Per consultare il testo del comunicato e per accedere il testo del MODULO DA COMPILARE clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare la normativa di riferimento clicca qui.](#)

11. ENERGY MANAGER - Comunicazione della nomina entro il prossimo 30 aprile - Online la piattaforma NEMO per l'invio della comunicazione e dei dati sui consumi

Entro il prossimo 30 aprile, le imprese soggette a tale obbligo dovranno inviare la **nomina del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia** (c.d. "**Energy Manager**").

La figura dell' "**Energy Manager**" è stata regolamentata con la **Legge 9 gennaio 1991 n. 10** (*Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio*

energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia). Con tale legge è stata, infatti, introdotta la figura del **"Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia"**.

Secondo quanto stabilito dall'art. 19 della citata L. n. 10/1991, sono **obbligati alla nomina** del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia (detto anche "Energy Manager"):

- i soggetti operanti nel **settore industriale**, che nell'anno precedente hanno avuto un **consumo di energia superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio**;

- i soggetti operanti nei **settori civile, terziario e dei trasporti** che, nell'anno precedente, hanno avuto un **consumo di energia superiore a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio**.

Con la **circolare del 18 dicembre 2014**, la *Direzione Generale per il Mercato Elettrico, le Rinnovabili e l'Efficienza Energetica, il Nucleare* del Ministero dello Sviluppo Economico ha aggiornato le modalità di nomina degli **"Energy Manager"**, i responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.

Con questa nuova circolare sono state **aggiornate le modalità di nomina degli "Energy Manager"** ed è stata fatta maggiore chiarezza sui soggetti obbligati alla nomina, sulla metodologia di valutazione dei consumi energetici e sul profilo professionale.

A partire dall'anno 2015 la **Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia (FIRE)**, che cura la raccolta e la gestione delle nomine degli "Energy Manager" nell'ambito della convenzione stipulata con il Ministero dello Sviluppo Economico, dovrà provvedere ad informatizzare la procedura per la **gestione delle nomine**.

La nomina deve essere **inviata esclusivamente attraverso la piattaforma NEMO** (*Nomina Energy Manager On-line*).

Con un comunicato, la FIRE avverte che i soggetti che per la prima volta devono accreditarsi sul portale NEMO, sono invitati a procedere con la richiesta di accreditamento **entro il giorno 26 aprile 2019** per permettere di approvare la registrazione nei tempi stabiliti.

Per i **soggetti che procedono volontariamente alla nomina** non è prevista alcuna scadenza in caso di prima nomina. **Devono poi rispettare la scadenza del 30 aprile negli anni seguenti**, come i soggetti obbligati, come sancito dal punto 5 della nota esplicativa della citata Circolare Ministero dello sviluppo economico del 18 dicembre 2014.

LINK:

[Per accedere alla sezione dedicata del sito della FIRE clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla piattaforma NEMO clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo delle Linee guida FIRE per la comunicazione della nomina dell'Energy Manager clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare del 18 dicembre 2014 clicca qui.](#)

12. TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI - Rinvio al 2 maggio per la raccolta dati ARERA

A) L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con **Determinazione n.2/2019 del 3 aprile 2019**, ha disposto il **differimento dal 5 aprile al 2 maggio 2019** del termine per l'adempimento degli obblighi informativi previsti dalla determina 1/2019 in materia di **raccolta dati sui servizi di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati**, consentendo così ai soggetti interessati e alle associazioni di settore di aver più tempo per fornire informazioni il più possibile omogenee e complete.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 527, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di bilancio 2018), con la **deliberazione 714/2018/R/rif del 27 dicembre 2018**, l'Autorità ha disposto in capo ai **soggetti esercenti il servizio di smaltimento dei rifiuti mediante impianti di trattamento meccanico biologico, impianti di incenerimento e discariche**, indipendentemente dalla loro forma giuridica o dal titolo in base al quale svolgono la relativa attività, l'obbligo di trasmettere all'Autorità **i dati e i documenti dettagliati in apposita modulistica**, in formato elettronico, adottata entro il 28 febbraio 2019 con determina del Direttore della Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati e pubblicata sul sito internet dell'Autorità.

Successivamente con la **determina 1/2019 del 28 febbraio 2019** sono stati definiti nel dettaglio i dati, le informazioni e i documenti necessari, tramite approvazione di apposita modulistica e delle relative istruzioni operative ed era stato fissato al 5 aprile 2019 il termine per l'adempimento dei suddetti obblighi informativi.

B) Ricordiamo che l'**Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)** è un organismo indipendente, istituito con la legge 14 novembre 1995, n. 481 con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo.

L'azione dell'Autorità, inizialmente limitata ai settori dell'**energia elettrica** e del **gas naturale**, è stata in seguito estesa attraverso alcuni interventi normativi.

Con il D.L. n. 201 del 2011, convertito nella L. n. 214 del 2011 (art. 21, comma 19), all'Autorità sono state attribuite competenze anche in materia di **servizi idrici**. In precedenza affidati all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua.

Successivamente, il decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, con il quale è stata recepita nell'ordinamento nazionale la Direttiva europea 2012/27/UE di promozione dell'efficienza energetica, ha attribuito all'Autorità specifiche funzioni in materia di **teleriscaldamento e teleraffrescamento**.

Con la legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono state, inoltre, attribuite all'Autorità funzioni di regolazione e controllo del **ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati**.

Oltre a garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei settori energetici, l'azione dell'Autorità è diretta, per tutti i settori oggetto di regolazione, ad assicurare la fruibilità e la diffusione dei servizi in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, a definire adeguati livelli di qualità dei servizi, a predisporre sistemi tariffari certi, trasparenti e basati su criteri predefiniti, a promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori. Tali funzioni sono svolte armonizzando gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti i servizi con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.

L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nel quadro degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo e dal Parlamento e delle normative dell'Unione europea. L'indipendenza e l'autonomia sono state rafforzate dal **Terzo Pacchetto Energia europeo** anche per quanto riguarda l'organizzazione, il funzionamento ed il finanziamento.

LINK:

[Per scaricare il testo della Determinazione n. 2/2019 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della Determinazione n. 1/2019 e dei suoi allegati clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della Deliberazione n. 714/2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dell'ARERA clicca qui.](#)

13. AUTORIPARAZIONE - Pubblicata la prima release 2019 del massimario dei pareri ministeriali

È online la **prima release 2019 del massimario dei pareri, circolari ed altri atti interpretativi** rilasciati dal Ministero dello Sviluppo Economico **in tema di autoriparazione**, aggiornata al 10 aprile 2019.

Si tratta di una **raccolta sistematica di tutte le circolari, note, pareri ed altri atti amministrativi**, rilasciati dal Ministero dello Sviluppo Economico in tema di autoriparazione, attività regolamentata dalla legge n. 122 del 1992, da ultimo modificata dalla legge n. 244 del 2012, con l'introduzione di una nuova classificazione dell'attività in questione, non più suddivisa in 4 sezioni (meccanica motoristica, elettrauto, gommista, carrozzeria) ma in 3 sezioni (**meccatronica, gommista, carrozzeria**).

Un **indice ipertestuale** facilita la consultazione dei documenti, che sono suddivisi in **18 argomenti**.

LINK:

[Per scaricare il testo del Massimario clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'attività di autoriparazione clicca qui.](#)

14. IMPRESE DELL'ECONOMIA SOCIALE - Fissati i termini e le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento agevolato

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il **decreto direttoriale 9 aprile 2019** con il quale individua i termini e le modalità di presentazione delle richieste di erogazione per stato avanzamento lavori e a saldo relative al **finanziamento agevolato** alle imprese per la diffusione e

il rafforzamento dell'**economia sociale** e, ove previsto, la richiesta relativa al contributo non rimborsabile.

La misura "**Imprese dell'economia sociale**" è l'agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico per promuovere la **diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale**, sostenendo la nascita e la crescita delle imprese che operano, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento di meritevoli interessi generali e finalità di utilità sociale.

In particolare finanzia i programmi di investimento che devono perseguire uno o più dei seguenti obiettivi:

- **incremento occupazionale di categorie svantaggiate;**

- **inclusione sociale di soggetti vulnerabili;**

- raggiungimento di specifici obiettivi volti alla **salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente**, del **territorio** e dei **beni storico-culturali;**

- conseguimento di ogni altro beneficio derivante da una **attività di rilevante interesse pubblico o di utilità sociale** in grado di colmare uno specifico fabbisogno all'interno di una comunità o territorio attraverso un aumento della disponibilità o della qualità di beni o servizi.

Soggetti interessati sono:

- le **imprese sociali**, iscritte nella sezione speciale delle imprese sociali del Registro delle imprese, purché costituite in forma di società (di persone o di capitali);

- le **cooperative sociali**, di cui alla legge 381/1991 e relativi consorzi, iscritte nella categoria «cooperative sociali» dell'Albo nazionale delle società cooperative del Ministero dello sviluppo economico; le cooperative sociali che, dal 20 luglio 2017, hanno acquisito la qualifica di imprese sociali;

- le **società cooperative con qualifica di ONLUS**, di cui al D.Lgs. 460/1997, iscritte nell'Albo nazionale delle società cooperative del Ministero dello sviluppo economico e nell'Anagrafe unica delle ONLUS, presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il decreto direttoriale del 9 aprile 2019, stabilisce che le imprese beneficiarie devono **presentare via PEC** a Invitalia, all'indirizzo ecomiasociale@postacert.invitalia.it, le **richieste di erogazione** per stato avanzamento lavori e a saldo relative al finanziamento agevolato nonché la richiesta di erogazione relativa al contributo, ove previsto.

Le richieste devono essere redatte utilizzando gli schemi di cui rispettivamente agli allegati n. 2, 3 e 4 pubblicati sui siti web del Ministero dello sviluppo economico e di Invitalia.

Le agevolazioni consistono nella concessione di un **finanziamento di durata fino a 15 anni**, comprensiva di un periodo di preammortamento massimo di 4 anni al tasso agevolato dello 0,5 per cento annuo.

Al finanziamento agevolato deve essere associato un finanziamento bancario, a tasso di mercato e di pari durata, erogato da una banca finanziatrice individuata dall'impresa nell'ambito dell' "**elenco delle banche che hanno aderito alla Convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Associazione Bancaria Italiana e Cassa Depositi e Prestiti del 28 luglio 2017**".

Il decreto in questione prevede inoltre la **possibilità di erogare un'anticipazione**, a seguito della richiesta presentata dalle imprese beneficiarie alla banca finanziatrice, entro il limite del **15 per cento** dell'ammontare del finanziamento agevolato, concesso dal Ministero.

La richiesta di anticipazione è effettuata dall'impresa beneficiaria **entro 90 giorni** dalla stipula del contratto di finanziamento ed è redatta secondo lo schema allegati al decreto, da presentare via PEC alla banca finanziatrice.

Dalla quota di finanziamento agevolato erogato a fronte del primo stato avanzamento lavori è dedotto l'intero importo dell'anticipazione.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, dei suoi allegati e di una scheda informativa dal sito del Ministero dello sviluppo economico clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito di INVITALIA clicca qui.](#)

15. DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE - Al via il nuovo bando 4.0 delle Camere di commercio

Con un comunicato stampa del 9 aprile 2019, Unioncamere rende noto che sono pronti **15,5 milioni di euro** per la digitalizzazione delle imprese.

Dal 10 aprile 2019 ha avuto avvio il **nuovo bando nazionale per i voucher 4.0** lanciato dalle Camere di commercio per permettere alle aziende italiane di agganciare la quarta rivoluzione industriale.

Per ciascuna impresa saranno messe a disposizione risorse fino a **10mila euro** di valore che potranno essere utilizzate dagli imprenditori per acquistare servizi di consulenza, formazione e tecnologie in ambito 4.0.

Le aziende avranno tempo **fino al 15 luglio 2019** per richiedere l'erogazione del voucher alla propria Camera di commercio di riferimento o consultando il portale nazionale www.puntoimpresadigitale.camcom.it nella sezione voucher.

Potranno beneficiare delle agevolazioni le singole micro, piccole e medie imprese e i gruppi da 3 a 20 imprese che presentano un progetto condiviso finalizzato all'introduzione delle tecnologie digitali abilitanti.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale nazionale clicca qui.](#)

Altre notizie in breve

1) Nell'ambito delle **manifestazioni a premio**, il Ministero dello sviluppo economico, in una apposita sezione del proprio sito istituzionale, ha messo a disposizione le **domande frequenti (F.A.Q.)**, che riguardano principalmente argomenti e informazioni generali (deleghe, associazione); premi (natura, modalità di assegnazione, ONLUS, presenza del notaio o funzionario camerale); cauzione; regolamento della manifestazione; modalità di svolgimento; adempimenti amministrativi; esclusioni; manifestazioni vietate; sanzioni; manifestazioni non di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico; regime fiscale.

LINK:

[Per accedere alla sezione dedicata clicca qui.](#)

2) Con la **circolare n. 4 del 1° aprile 2019** la **Fondazione Studi Consulenti del Lavoro** analizza le novità introdotte dalla legge di conversione del decreto Semplificazioni 2019 (Legge n. 12/2019).

In particolare, la circolare si sofferma sulle misure che riguardano gli adempimenti posti a carico dei datori di lavoro; l'abrogazione dell'obbligo della tenuta del libro unico del lavoro in modalità telematica, le modifiche alla definizione agevolata dei carichi esattoriali (rottamazione-ter), al regime fiscale forfetario e al codice dei contratti pubblici; le semplificazioni delle procedure telematiche che riguardano i datori di lavoro che operano nei settori dello spettacolo e dell'agricoltura.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 4/2019 clicca qui.](#)

3) Il 1° aprile 2019 sono stati pubblicati, sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tre **Decreti interministeriali 27 febbraio 2019** con i quali lo stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in concerto con il Ministero dello sviluppo economico, ha disposto la **revisione delle tariffe INAIL**.

I decreti riguardano:

- le "**Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività**";
- la "**Nuova tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare**";
- la "**Nuova tariffa dei premi della gestione Navigazione**".

Seguendo le disposizioni della Legge di Bilancio 2019, è prevista una **riduzione dei tassi intorno al 32%** e una semplificazione per le imprese, data la **diminuzione delle voci** di tariffa **da 735 a 595** e l'eliminazione delle voci che si riferiscono a contesti produttivi ormai superati.

Vengono introdotte **nuove voci tariffarie**, che prendono in considerazione le più recedenti evoluzioni del mondo del lavoro: vi rientrano ad esempio anche le attività legate alle **nanotecnologie** e ai **riders**.

Nei provvedimenti del Ministero del lavoro sono presenti anche le **modalità di applicazione delle tariffe** e le indicazioni per il corretto **inquadramento** nelle gestioni tariffarie e per la **classificazione** delle lavorazioni.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo dei tre decreti clicca qui.](#)

4) Il Dipartimento del Tesoro rende noto che è online il nuovo modulo per richiedere il rimborso di errati versamenti effettuati sul conto corrente postale n. 67422808 per il rilascio del passaporto elettronico.

Il modulo dovrà essere inviato allegando, in originale, il bollettino postale completo relativo al pagamento (attestazione di pagamento e ricevuta di pagamento), indicando le motivazioni nonché comunicando il proprio codice fiscale e il domicilio.

L'Ufficio, esaminata la richiesta e la relativa documentazione ed effettuate le necessarie verifiche, accerta il diritto alla restituzione della relativa somma, detratte le spese relative alle commissioni postali e all'invio della comunicazione, e dispone un Bonifico Domiciliato a favore del richiedente inviando allo stesso lettera di comunicazione.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del modulo clicca qui.](#)

5) A completamento delle indicazioni rese con il documento di ricerca "La fatturazione elettronica tra privati: ultime novità alla luce del D.L. n. 119/2018", pubblicato il 20 dicembre 2018, la Fondazione Nazionale Commercialisti (FNC) ha pubblicato un ulteriore documento dal titolo "Le novità e gli ultimi chiarimenti sulla fatturazione elettronica tra privati" con il quale fornisce una sintesi delle ultime novità normative che hanno interessato gli obblighi di fatturazione elettronica nelle operazioni fra privati.

Come è noto, gli obblighi di fatturazione elettronica nelle operazioni tra privati hanno subito ulteriori modificazioni per effetto della pubblicazione della Legge di Bilancio 2019, del Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018, n. 524526, con cui l'Agenzia ha dato attuazione alle indicazioni per la protezione dei dati personali contenute nel Provvedimento del Garante per la privacy del 15 novembre 2018 e, infine, del Decreto semplificazione.

Nel documento vengono, inoltre, passati in rassegna gli ultimi chiarimenti resi dall'Agenzia delle entrate in occasione del Videoforum organizzato il 15 gennaio 2019 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, degli incontri con la stampa specializzata del 23 e 31 gennaio 2019 e del Tavolo istituzionale intrattenuto dallo stesso Consiglio Nazionale con l'Agenzia.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

6) Ecobonus. Al via la prenotazione degli incentivi. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso noto che, a partire dalle ore 12.00 di lunedì 8 aprile, è attiva la piattaforma online dove richiedere i contributi per l'acquisto di veicoli a ridotte emissioni di CO2 (elettriche ed ibride), come previsto dalla Legge di Bilancio 2019.

Nella prima fase di apertura dello sportello sono stati i concessionari a doversi registrare inserendo i propri dati, segue adesso la seconda fase per inserire l'ordine e prenotare l'incentivo. Dalla prenotazione si avranno poi fino a 180 giorni di tempo per la consegna del veicolo.

Per assicurare procedure di prenotazione corrette e trasparenti, sul sito sarà presente un contatore di risorse per mostrare in tempo reale i fondi disponibili.

LINK:

[Per saperne di più e per accedere alla piattaforma clicca qui.](#)

7) Con messaggio n. 1430 del 5 aprile 2019, l'INPS chiarisce le modalità di presentazione della domanda di Assegno per il Nucleo Familiare per i lavoratori dipendenti di aziende del settore privato non agricolo, a seguito delle indicazioni fornite dallo stesso Istituto con la Circolare n. 45 del 22 marzo 2019.

Da 1° aprile 2019 le domande devono essere presentate direttamente all'INPS esclusivamente in via telematica, mentre per gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) la modalità di presentazione rimane in forma cartacea al datore di lavoro con il modello ANF/DIP (codice SR16).

Oltre il servizio online, l'INPS precisa che la domanda può essere presentata esclusivamente tramite i Patronati.

LINK:

[Per scaricare il testo del messaggio n. 1430/2019 clicca qui.](#)

8) E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2019, il D.P.C.M. 12 marzo 2019, concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2019.

Sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro le 30.850 unità.

La presentazione delle domande di assunzione potrà avvenire: dalle ore 9:00 del 16 aprile 2019 per le istanze di lavoratori non stagionali e per le conversioni di permessi; dalle ore 9:00 del 24 aprile 2019 per le domande di lavoratori stagionali.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

9) È incostituzionale l'art. 16-septies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall'art. 45-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui prevede che **la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo**, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.

Lo ha disposto la Corte Costituzionale con la **sentenza n. 75/2019, depositata il 9 aprile 2019** nell'ambito del giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Corte d'Appello di Milano,

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza n. 75/2019 clicca qui.](#)

10) L'Agenzia delle Entrate ha emanato la **circolare n. 8/E del 10 aprile 2019**, con la quale fornisce chiarimenti sulle **novità fiscali** introdotte dalla **legge di Bilancio 2019**. In particolare, l'Agenzia risponde ai dubbi degli operatori sull'estensione del regime forfetario, sulla proroga dei bonus per gli immobili, sulla cedolare secca, sulla fatturazione elettronica, nonché sul saldo e stralcio, la definizione agevolata dei debiti tributari per i contribuenti in difficoltà economica. Quali sono le ulteriori indicazioni?

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 8/E/2019 clicca qui.](#)

11) È stato pubblicato, sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, il **Decreto direttoriale 9 aprile 2019 – Economia sociale**. Modalità per la presentazione delle richieste di erogazione delle agevolazioni

La misura imprese dell'economia sociale è l'agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico per promuovere la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale, sostenendo la nascita e la crescita delle imprese che operano, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento di meritevoli interessi generali e finalità di utilità sociale.

Il decreto individua i termini e le modalità di presentazione delle richieste di erogazione per stato avanzamento lavori e a saldo relative al finanziamento agevolato e, ove previsto, la richiesta relativa al contributo non rimborsabile.

Il comunicato relativo al decreto è in corso di pubblicazione.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, degli allegati e di una scheda informativa clicca qui.](#)

12) Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato, in data 12 aprile 2019, ha pubblicato il **primo report trimestrale 2019** sul programma **Italia Startup Visa**, che prevede un visto "smart" per gli imprenditori non UE che intendono trasferirsi in Italia per avviare una **Startup innovativa**.

Al 31 marzo 2019 sono **434** le candidature ricevute, provenienti da 400 cittadini di 47 Paesi, prima fra tutti la Russia continua sia per numero di domande pervenute che per quelle approvate, seguita dalla Cina, a quota 85 e dal Pakistan.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il nuovo rapporto trimestrale clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
REPUBBLICA ITALIANA
I provvedimenti scelti per voi
(DAL 25 MARZO AL 13 APRILE 2019)

1) Decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea. (Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

2) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 22 marzo 2019: Fissazione semestrale dei tassi di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali (periodo 13 gennaio - 12 luglio 2019). (Gazzetta Ufficiale n. 79 del 3 aprile 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 15 marzo 2019: Determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio 2018-2019. (Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Ministero dell'interno - Decreto 28 marzo 2019: Ulteriore differimento dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali con procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 714 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dal 31 marzo al 30 aprile 2019 e da parte degli enti locali interessati da gravi eventi sismici, dal 31 marzo al 30 giugno 2019. (Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 20 marzo 2019: Disciplina applicativa dell'incentivo «eco-bonus» per l'acquisto di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M1 a basse emissioni di CO₂ e di categoria L1 ed L3e elettrici o ibridi. (Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Ministero della salute - Decreto 7 febbraio 2019, n. 30: Regolamento recante aggiornamento al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. (Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 marzo 2019: Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2019. (Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8) Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Decreto 21 gennaio 2019: Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2019. (Gazzetta Ufficiale n. 85 del 10 aprile 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

9) ISTAT - Comunicato - Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di gennaio 2019, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (Gazzetta Ufficiale n. 86 del 11 aprile 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

10) Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019: Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale. (Gazzetta Ufficiale n. 88 del 13 aprile 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
UNIONE EUROPEA
I provvedimenti scelti per voi
(DAL 25 MARZO AL 13 APRILE 2019)

1) Regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019, sull'Agenzia europea di controllo della pesca. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 83 del 25 marzo 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento clicca qui.](#)

2) Regolamento (UE) 2019/554 della Commissione del 5 aprile 2019, che modifica l'allegato VI della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 97 del 8 aprile 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento clicca qui.](#)

3) Decisione del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) del 2 aprile 2019, sulle norme interne relative alle limitazioni di determinati diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività svolte dal Garante europeo della protezione dei dati. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L1 99 del 10 aprile 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo della decisione clicca qui.](#)

4) Regolamento (UE) 2019/592 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 2019, recante modifica del regolamento (UE) 2018/1806 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L1 103 del 12 aprile 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento clicca qui.](#)

*Lo staff di TuttoCamere.it
augura a tutti i navigatori una
serena e felice Pasqua!!*